



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

## SEZIONE 1 VIA ISARCO 1

Si comunica a:

Avv. ILARIA NUNZIATA  
VIA TEVERE, 11  
58100 GROSSETO  
GR

---

Avv. ANNALISA PARENTI  
VIA DON GIOVANNI MINZONI, 8  
50129 FIRENZE  
FI

---

Comunicazione di cancelleria  
**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **1406/2015** - **RITO ORDINARIO**  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: **COLANTUONI ROMAGNOLI VINCENZO**

Depositata Sentenza Numero: **10/2018** in data : **08/01/2018**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

Difeso da:  
ILARIA NUNZIATA

*Convenuto Principale*

**TELECOM ITALIA SPA**

Difeso da:  
GIOVANNI SALVATORE  
ANNALISA PARENTI

**vedi P.Q.M. allegato**

Grosseto 15/01/2018

IL CANCELLIERE

Sezione del Tribunale di Reggio Emilia  
Ufficio di Circolo Giudice di Pace  
Municipalità di Arcidosso  
Tel. 0522/991111 - Fax 0522/991112  
Legge 27 Novembre 1997 N. 374



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Ufficio del Giudice di Pace di Arcidosso**

SENT. N. 10/2018  
REG. N. 1406/15  
CIRCOL. N. 75/2018  
RER N. \_\_\_\_\_  
Oggetto Risarcimento  
danni

Il Giudice di Pace Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 1406 del Reg. Gen. Aff.Cont.  
dell'anno 2015

**TRA**

**[REDACTED] avv. Ilaria Nunziata**  
**ATTORE**

**CONTRO**  
**Telecom Italia spa - avv. Annalisa Parenti e Giovanni**  
**Salvatore**  
**CONVENUTA**

Oggetto: risarcimento danni

**CONCLUSIONI**  
**COME DA ATTI**

## FATTO E DIRITTO

Trattasi di richiesta di risarcimento danni per mancata riattivazione tempestiva effettuata da parte della convenuta di linea telefonica ADSL servente utenza affari .

Dalla lettura degli atti di causa risulta pacifico e non contestato anche ai sensi dell' art. 115 cpc che l'utenza servente l'attività della attrice sia stata disattivata per giorni 5 giorni . Tutte le prove testimoniali svolte hanno dato un univoco riscontro alla domanda attrice . La convenuta Telecom Italia spa non ha giustificato detto comportamento tanto da far ritenere la stessa come palese inadempienza contrattuale .

Pertanto appare di giustizia individuare il risarcimento del danno da calcolarsi ai sensi dell'art. 26 delle condizioni generali di contratto per un abbonamento mensile utenza affari pari ad Euro 27,90 quale attuale offerta di linea base TIM nell'importo dovuto pari al 50% della somma indicata. . Ne deriva che la convenuta Telecom Italia spa va condannata al pagamento della somma di Euro 69,75 come da contratto. In ordine alla richiesta di risarcimento per il danno esistenziale derivato all' attrice , in conseguenza dello disagio subito con riflessi nella propria sfera relazionale , si ritiene che la relativa domanda, per quanto di ragione, sia da accogliere per le motivazioni appresso indicate.

Non vi è dubbio , infatti, che all'attore sia derivato un danno ingiusto, derivante dal comportamento tenuto dalla medesima società convenuta nella gestione della insorta controversia .

Infatti la Telecom Italia spa, dimostrando indifferenza ed insensibilità nella gestione del disservizio , non ha inteso fornire alcun riscontro positivo alle varie richieste e solleciti ricevuti , determinando così nell'utente uno stato di preoccupazione per la gestione della propria attività , preoccupazione anche riferibile ai disagi affrontati per sollecitare la convenuta ad adempiere a quanto dovuto cui ha fatto comunque seguito la inopinata mancata erogazione del servizio richiesto .

Ne consegue che tutti questi elementi, spiacevoli e causa essi stessi di disservizi, sono andati , evidentemente, ad incidere per diversi giorni negativamente nella sfera emotiva dell'attore , di fatto pregiudicandolo nella sua immagine sociale e nella sua capacità di relazione per provvedere alla proprie necessità di vita quotidiana .

Tale danno è chiaramente risarcibile ancorchè non provato nel suo importo.

L'esistenza di detto danno , infatti, è suscettibile di valutazione equitativa perché esso ben può ritenersi in re ipsa, atteso che è inevitabile il turbamento ingenerato



nell'utente a seguito di un provvedimento di sospensione del servizio telefonico .

Infatti in materia di danno esistenziale , il diritto alla sua integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'art. 2 della Costituzione .

Orbene taluni eventi, secondo il comune sentire, comportano, inevitabilmente, una modificazione peggiorativa della integrità della sfera affettiva e come tali possono essere valutati come essi stessi elementi di danno.

In tale ottica al Giudice del merito che abbia riscontrato tale evento , come nel caso di specie , non va fornita alcuna prova della lesione conseguita dall'altrui comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., dovendo egli solo raccordarsi al predetto comune sentire o coscienza sociale , individuandovi quali sono gli effetti che solitamente conseguono a determinati eventi.

In tal senso è corretto affermare che per alcuni eventi (e tra questi vi è sicuramente il mancato funzionamento del proprio numero telefonico conosciuto da diversi clienti ) il danno è in re ipsa nel senso che ad essi consegue, inevitabilmente, un effetto pregiudizievole nello svolgimento di relazioni sociali essendo impedita o quanto meno resa difficile ad esempio la partecipazione in via telematica ad eventi ed incontri collettivi avuto anche riguardo alla attività svolta dalla attrice .



Trattasi, in definitiva, di valutazioni che non possono essere ignote al giudice proprio in quanto standardizzate in taluni contesti sociali la cui lesività va risarcita equitativamente (Cassazione 12483/2003, 10750/2001, 15004/2000 sui cosiddetti standards valutativi conformi ai valori guida dell'ordinamento giuridico esistenti nella realtà sociale).

Infatti, ai fini della liquidazione di tale danno, non provato, in assenza di chiari elementi, solo nel suo preciso ammontare ma certo nella sua esistenza ontologica, soccorre il principio di cui all'art. 1226 C.C. in forza del quale con la sua applicazione al caso di specie, avuto riguardo al tempo trascorso, si ritiene equo stimare in Euro 500,00 il danno non patrimoniale subito, con conseguente obbligo del risarcimento posto a carico della convenuta Telecom Italia spa ( conf. Trib.le Genova sentenza n. 4005/2006 del 24 Novembre 2006).

Gli interessi soddisfatti determinati nella misura legale vengono riconosciuti in favore dell'attore e decorrono a far data della proposizione della domanda su tutti gli importi come in motivazione liquidati.

Le spese ed i compensi legali per il presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al  
R.G.N. 1406/15

1. Condanna Telecom Italia spa al pagamento in favore della attrice della complessivo somma di Euro 569,75 dovuta per le causali di cui in motivazioni a titolo di risarcimento danni oltre interessi dalla data della citazione;
2. Condanna Telecom Italia spa al pagamento in favore dell' attrice delle spese di causa liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Grosseto 18.12.17

Il Giudice di Pace

Avv. Vincenzo Colantuoni Romagnoli

